

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 566 del 13/04/2022

Seduta Num. 18

Questo mercoledì 13 **del mese di** Aprile
dell' anno 2022 **si è riunita in** videoconferenza
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Felicori Mauro	Assessore
2) Corsini Andrea	Assessore
3) Donini Raffaele	Assessore
4) Lori Barbara	Assessore
5) Mammi Alessio	Assessore
6) Priolo Irene	Assessore
7) Salomoni Paola	Assessore

Presiede l'Assessore Mauro Felicori
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2022/561 del 04/04/2022

Struttura proponente: SETTORE ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E SVILUPPO DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE, CACCIA E PESCA

Oggetto: CALENDARIO VENATORIO REGIONALE - STAGIONE 2022/2023.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Vittorio Elio Manduca

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce che non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- il documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU. Version 2009", elaborato dal Comitato scientifico Ornis, ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, 2014 e 2021, in cui vengono stabilite, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008, ed in particolare il capitolo 2;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare, l'art. 18, commi 1, 1 bis e 2, che prevedono rispettivamente l'elenco delle specie cacciabili e i relativi periodi di prelievo, il divieto di esercizio venatorio per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, il periodo di nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli, nonché la possibilità di apportare modifiche ai termini stabiliti nei predetti commi 1 e 1 bis, previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, ISPRA);

Rilevato che l'art. 7 della predetta Direttiva 2009/147/CE, secondo cui "in funzione del loro livello di

popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie indicate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale" ha trovato, per pacifico orientamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite l'art. 18 della Legge n. 157/1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono indicati le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella Direttiva 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plurimis, Corte costituzionale sentenza n. 233/2010);

Richiamati inoltre:

- il Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 - convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248 - ed in particolare l'art. 11 quaterdecies che, al comma 5, prevede che le Regioni, sentito il parere del sopracitato Istituto, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla citata Legge n. 157/1992;
- la Legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56, ed in particolare:

- l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e

pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

- l'art. 41, che istituisce, fra l'altro, il Comitato di consultazione in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, presieduto dall'Assessore regionale e composto dai presidenti delle Province e dal Sindaco della Città metropolitana di Bologna o loro delegati, al fine di coordinare la programmazione e pianificazione faunistico-venatoria e l'esercizio venatorio sull'intero territorio regionale, assicurando la necessaria partecipazione delle amministrazioni provinciali e locali sui principali documenti settoriali di pianificazione e di attuazione;
- l'art. 43, che prevede un adeguamento delle leggi di settore stabilendo, fra l'altro, che con successivi provvedimenti normativi siano apportate le necessarie modifiche alla Legge Regionale n. 8/1994;

Viste, altresì:

- la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", come modificata dalla citata Legge Regionale n. 1/2016, ed in particolare:

- l'art. 50, comma 1, in base al quale la Giunta regionale, sentito l'ISPRA e la Commissione assembleare competente per materia, regola l'esercizio della caccia tramite il calendario venatorio regionale, che indica:
 - le specie di mammiferi e uccelli selvatici di cui è consentito l'esercizio venatorio nei comprensori omogenei, nei periodi e con le limitazioni stabilite dal piano faunistico-venatorio regionale;
 - le giornate di caccia, fisse o a libera scelta, in ogni settimana e nei diversi periodi;
 - il carniere massimo giornaliero e stagionale delle specie indicate;
 - il periodo in cui l'addestramento dei cani da caccia può essere consentito;
- l'art. 50, comma 2, il quale dispone che il calendario venatorio autorizza inoltre l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie limitatamente alla fauna di allevamento, dal 1° settembre al 31 gennaio di ogni anno e rende operanti le limitazioni proposte dai Consigli direttivi degli ATC e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture in atto;
- l'art. 56, comma 2, secondo il quale il prelievo venatorio degli ungulati, ad esclusione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva, secondo le indicazioni e previo parere dell'ISPRA. I limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo sono approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi dell'ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per AFV sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale. I tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati;

- il "Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023" approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018 a seguito dell'esito favorevole della procedura di VINCA, ed in particolare la Parte 2 "OBIETTIVI GESTIONALI E AZIONI DI PIANIFICAZIONE" dove, tra i macro-obiettivi di pianificazione definiti, risulta il raggiungimento della compatibilità tra presenza ed abbondanza della fauna selvatica e le attività antropiche (comparto agro-forestale e viabilità), prevedendo, per le specie cacciabili che godono di uno stato di conservazione favorevole e sono al contempo responsabili di pesanti impatti alle attività antropiche come il cinghiale, azioni che non solo mirano alla consistente riduzione della frequenza e dell'entità economica dei danni, ma si prefiggono quale risultato la riduzione numerica degli effettivi che compongono la popolazione regionale della specie. Nello specifico si richiamano:
 - il punto 2 "Pianificazione delle azioni gestionali per le principali specie di fauna stanziale di interesse venatorio", che:
 - per il cinghiale (2.5), fissa nei comprensori 1 e 2 obiettivi non conservativi, assumendo come obiettivo la massima riduzione numerica possibile degli effettivi della specie: il prelievo venatorio deve quindi avvenire senza vincoli quali-quantitativi, mentre nel comprensorio 3 è consentita la gestione conservativa del cinghiale;
 - per il capriolo (2.6), il daino (2.7) e il cervo (2.8) fissa per il comprensorio 1 un obiettivo non conservativo: il prelievo venatorio deve quindi tendere alla massima riduzione numerica possibile degli effettivi delle specie, mentre nei comprensori 2 e 3, è prevista la gestione conservativa;
 - per la pernice rossa (2.1) e la starna (2.2), obbliga alla predisposizione di specifici piani di gestione di durata quinquennale all'interno dei quali dettagliare la programmazione e le modalità di realizzazione delle attività gestionali compresa la redazione di piani annuali

di prelievo sostenibili;

- per il fagiano (2.3), fissa gli obiettivi gestionali dei prossimi cinque anni con l'intento di migliorare la qualità della fruizione venatoria e cinofila della specie, garantendone la conservazione sulla base di criteri il più possibile razionali e sostenibili, primo fra tutti la pianificazione del prelievo sulla base di stime di consistenza attendibili;
- il punto 4 "Altre specie oggetto di prelievo venatorio e prelievi in deroga", dove vengono trattati, tra le altre specie, il merlo, la tortora, la gazza, la ghiandaia e la cornacchia;
- il punto 5 "Gestione venatoria delle specie migratrici di interesse conservazionistico", dove vengono trattate, tra le altre specie, la tortora e la quaglia con indicazioni che prevedono, in modo particolare, la conservazione, il ripristino e la gestione degli ambienti idonei per la specie durante la riproduzione e le migrazioni, il contrasto all'inquinamento genetico e l'analisi di campioni rappresentativi di dati di carniere;

Richiamati:

- il Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna";
- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000", ed in particolare l'art. 38;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, n. 184, "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)";
- la propria deliberazione n. 79 del 22 gennaio 2018, successivamente modificata con propria deliberazione n. 1147 del 16 luglio 2018 "Approvazione delle modifiche

alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 79/2018 (allegati A, B e C)";

- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 6 novembre 2012 "Modalità di trasmissione e tipologia di informazioni che le regioni sono tenute a comunicare per la rendicontazione alla Commissione europea sulle ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della Direttiva 2009/147/CE";
- il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla Legge comunitaria 2009, art. 42" redatto dall'ISPRA e trasmesso alle Regioni e ai Ministeri competenti con Prot. 25495/T-A 11 del 28 luglio 2010;
- il documento "Linee guida per la gestione degli Ungulati - Cervidi e Bovidi - Manuali e Linee guida 91/2013 - ISPRA";
- il "Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico venatoria" a cura di M. Spagnesi, S. Toso, R. Cocchi e V. Trocchi (ISPRA), predisposto in ottemperanza all'art. 10, comma 11, della Legge n. 157/1992;
- il Piano di azione nazionale per la starna (*Perdix perdix*), Quaderni di conservazione della natura 39-2016-MATTM-ISPRA-Roma;
- il Piano di gestione nazionale per l'allodola come approvato dalla Conferenza Stato-Regioni (atto n. 35/CSR del 15 febbraio 2018);
- il Piano di gestione nazionale per la Tortora come approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 2 marzo 2022;
- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare PNM. Registro Ufficiale U0006947 del 4 aprile 2017, acquisita agli atti con nota prot. n. PG/2017/0267033 avente ad oggetto "Determinazione delle

date d'inizio della migrazione primaverile ai fini della definizione dei calendari venatori regionali”;

- la deliberazione n. 1419 del 1° ottobre 2012, "Definizione di criteri, tempi e modalità d'intervento in occasione di eventi climatici avversi per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia”;
- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0039696 del 28 maggio 2020 che, al fine di evitare l'avvio di una procedura d'infrazione da parte della Commissione Europea, richiede la sospensione della caccia alle specie Moriglione e Pavoncella;

Preso atto delle richieste delle Associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale nonché degli ATC, pervenute al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;


Valutati i risultati dell'istruttoria analitica compiuta dalla predetta Struttura, con riferimento alle decadi di inizio e durata della riproduzione fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti e di inizio della migrazione prenuziale stabilite dal richiamato documento "Key Concepts" anche per l'Italia, di seguito riportato:

	SPECIE	STATO DI CONSERVAZIONE	KEY CONCEPTS
SPECIE NON MIGRATICI-GALLIFORMI	PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	SPEC 2	2a decade di agosto
	STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	SPEC 2	3a decade di settembre
	FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	NON SPEC	2a decade di settembre
SPECIE NON MIGRATICI-CORVIDI	CORNACCHIA GRIGIA (<i>Corvus corone comix</i>)	NON SPEC	3a decade di luglio
	GAZZA (<i>Pica pica</i>)	NON SPEC	3a decade di luglio
	GHIANDAIA (<i>Garrulus glandarius</i>)	NON SPEC	2a decade di agosto
UCCELLI ACQUATICI	GERMANO REALE (<i>Anas platyrhynchos</i>)	NON SPEC	1a decade di gennaio
	CANAPIGLIA (<i>Anas strepera</i>)	NON SPEC	3a decade di gennaio
	FISCHIONE (<i>Anas penelope</i>)	NON SPEC	3a decade di febbraio
	CODONE (<i>Anas acuta</i>)	SPEC 3	3a decade di gennaio
	MESTOLONE (<i>Anas clypeata</i>)	NON SPEC	1a decade di febbraio
	MORIGLIONE (<i>Aythya ferina</i>)	SPEC 1	1a decade di agosto- 1a decade di gennaio
	MORETTA (<i>Aythya fuligula</i>)	SPEC 3	3a decade di agosto- 1a decade di febbraio
	ALZAVOLA (<i>Anas crecca</i>)	NON SPEC	2a decade di gennaio
	MARZAIOLA (<i>Anas querquedula</i>)	SPEC 3	1a decade di febbraio
	FOLAGA (<i>Fulica atra</i>)	SPEC 3	3a decade di gennaio
	GALLINELLA D'ACQUA (<i>Gallinula chloropus</i>)	NON SPEC	3a decade di gennaio
	PORCIGLIONE (<i>Rallus aquatilis</i>)	NON SPEC	3a decade di febbraio
	BECCACCINO (<i>Gallinago gallinago</i>)	SPEC 3	1a decade di febbraio
	FRULLINO (<i>Lymnocyptes minimus</i>)	NON SPEC	1a decade di febbraio
	PAVONCELLA (<i>Vanellus vanellus</i>)	SPEC 1	3a decade di luglio- 1a decade di febbraio
MIGRATORI TERRESTRI	QUAGLIA (<i>Coturnix coturnix</i>)	SPEC 3	2a decade di aprile
	BECCACCIA (<i>Scolopax rusticola</i>)	NON SPEC	2a decade di gennaio
	TORTORA (<i>Streptopelia turtur</i>)	SPEC 1	3a decade di agosto- 2a decade di aprile
	COLOMBACCIO (<i>Columba palumbus</i>)	NON SPEC	3a decade di febbraio
	ALLODOLA (<i>Alauda arvensis</i>)	SPEC 3	3a decade di febbraio
	MERLO (<i>Turdus merula</i>)	NON SPEC	2a decade di gennaio
	CESENA (<i>Turdus pilaris</i>)	NON SPEC	2a decade di gennaio
	TORDO BOTTACCIO (<i>Turdus philomelos</i>)	NON SPEC	1a decade di gennaio
TORDO SASSELLO (<i>Turdus iliacus</i>)	SPEC 1	2a decade di gennaio	


Tenuto conto altresì:

- del numero di tesserini venatori rilasciati nel quinquennio 2017/2021;
- dell'andamento del numero dei cacciatori iscritti agli Ambiti di Caccia regionali nel quinquennio 2017/2021;
- del numero di ATC scelti da ogni cacciatore nella stagione venatoria 2021/2022;
- del numero di cacciatori extraregionali afferenti agli ATC regionali;
- del numero di cacciatori per forma di caccia;
- dell'andamento degli abbattimenti nel quinquennio 2017/2021;

N° tesserini/ provincia rilasciati negli ultimi 5 anni					
PROVINCIA	2017	2018	2019	2020	2021
BOLOGNA	5.632	5.381	5.136	4.882	4.749
FERRARA	2.000	1.967	1.896	1.811	1.752
FORLI' -CESENA	5.453	5.243	5.050	4.826	4.683
MODENA	4.017	3.853	3.699	3.496	3.387
PARMA	3.787	3.606	3.475	3.274	3.205
PIACENZA	2.397	2.320	2.218	2.138	2.104
RAVENNA	4.943	4.780	4.646	4.466	4.384
REGGIO EMILIA	3.308	3.218	3.083	2.924	2.838
RIMINI	3.252	3.180	3.093	2.955	2.893
TOTALE	34.789	33.548	32.296	30.772	29.995



Andamento del numero di iscritti agli ATC nel quinquennio 2017-2021




Numero ATC/cacciatore s.v. 2021/22									
PROVINCIA	1 ATC	2 ATC	3 ATC	4 ATC	5 ATC	6 ATC	7 ATC	8 ATC	9 ATC
BOLOGNA	3.581	974	135	14					
FERRARA	1.084	551	110	12	5		1		
FORLI'-CESE- NA	3.009	1.280	245	41	6				
MODENA	2.277	961	179	21	1				
PARMA	2.599	509	56	5					
PIACENZA	1.607	427	81	16	7				
RAVENNA	1.866	1.754	520	151	26	11	1	1	1
REGGIO EMI- LIA	2.277	617	42	2					
RIMINI	1.693	885	249	44	12	1		1	1
TOTALI PER NUM ATC	19.993	7.958	1.617	306	57	12	2	2	2

Cacciatori extraregionali afferenti agli ATC regionali s.v. 2021/22		
	ATC	N° Cacciatori extraregionali
TOT BO 1430	BO01	525
	BO02	435
	BO03	470
TOT FC 132	FC01	11
	FC02	31
	FC03	20
	FC04	44
	FC05	16
	FC06	10
TOT FE 517	FE01	244
	FE02	185
	FE03	9
	FE04	13
	FE05	5
	FE06	7
	FE07	8
	FE08	17
	FE09	29
TOT MO 854	MO01	307
	MO02	132
	MO03	415
TOT PC 1875	PC01	99
	PC02	208
	PC03	34
	PC04	66
	PC05	187
	PC06	176

	PC07	353
	PC08	140
	PC09	264
	PC10	168
	PC11	180
TOT PR 1455	PR01	14
	PR02	16
	PR03	105
	PR04	67
	PR05	53
	PR06	608
	PR07	265
	PR08	258
	PR09	69
TOT RA 206	RA01	45
	RA02	43
	RA03	118
TOT RE 986	RE01	177
	RE02	323
	RE03	135
	RE04	351
TOT RN 88	RN01	46
	RN02	42

NUMERO DI CACCIATORI PER FORMA DI CACCIA s.v. 2020/21								
ATC	SOLO MIGRATORIA	SOLO STANZIALE	MIGRATORIA e STANZIALE	SOLO UNGULATI	MIGRATORIA e UNGULATI	STANZIALE e UNGULATI	MIGRATORIA e STANZIALE e UNGULATI	TOTALI x ATC
BO01	100	875	458	4		6	3	1.446
BO02	103	1.008	455	54	9	173	71	1.873
BO03	60	680	157	152	10	173	34	1.266
FC01	166	557	488	31	11	29	41	1.323
FC02	293	723	660	53	10	58	40	1.837
FC03	73	60	32	4		1	1	171
FC04	120	274	173	33	7	25	18	650
FC05	60	155	121	87	4	23	22	472
FC06	41	55	66	9	3	2	8	184
FE01	58	289	287					634
FE02	15	153	130					298
FE03	15	44	61					120
FE04	15	71	98					184
FE05	10	64	72					146
FE06	12	49	50					111
FE07	15	38	34					87
FE08	12	66	73					151
FE09	79	150	188					417
MO01	140	373	237	2		2	3	757
MO02	104	1.046	391	112	14	177	77	1.921
MO03	36	277	61	53	1	48	14	490
PC01	4	121	47	8	1	1	7	189
PC02	6	83	37	5		2	1	134
PC03	3	122	18	5	1	5	1	155
PC04	1	33	13			3	2	52
PC05	5	132	15	17		5		174
PC06	4	168	35	17		26	4	254
PC07	1	126	10	19	1	17	2	176
PC08	4	94	13	7		9	5	132
PC09	2	131	13	3		12	1	162
PC10		21	1	3		1		26
PC11	5	74	3	5	1	1	1	90

PR01	1	86	34	1		1	3	126
PR02	1	137	44			8	7	197
PR03		164	113	2		7	6	292
PR04	7	265	107	8	2	16	8	413
PR05	4	116	13	9		11		153
PR06	9	428	37	17		29	2	522
PR07	2	133	32	12		25	7	211
PR08	6	394	111	16	3	45	17	592
PR09	2	38	6	4		8	3	61
RA01	111	540	430			2		1.083
RA02	505	431	649		1		1	1.587
RA03	161	690	490	68	4	48	39	1.500
RE01	11	149	63	1	1	10	7	242
RE02	38	414	149		1	9	5	616
RE03	26	862	250	74	8	150	48	1.418
RE04	16	423	75	25		49	7	595
RN01	490	440	600	22	19	18	30	1.619
RN02	90	187	98	32	4	31	13	455



Dato atto che da tali tabelle emerge una costante diminuzione dei cacciatori residenti in Emilia-Romagna, nonché degli iscritti agli Ambiti Territoriali di Caccia regionali ma soprattutto è evidente il deciso calo degli abbattimenti di fauna selvatica;

Atteso che il collaudato sistema di analisi dei tesserini restituiti dai cacciatori entro il termine di cui all'art. 39 della predetta Legge Regionale n. 8/1994 consente una valutazione dell'andamento del prelievo nel tempo;

Rilevato:

- che nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si chiarisce che, indipendentemente dall'inizio dei movimenti di risalita verso i quartieri di nidificazione, la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale;
- che esiste un margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno e che l'individuazione della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile suggerito anche da INFS in fase di elaborazione della Legge n. 157/1992;

Rilevato inoltre che, in considerazione di quanto previsto dalla Legge n. 157/1992 all'art. 18, comma 1, lettera a), viene confermata anche per la stagione venatoria 2022-2023 la specie silvilago (minilepre) portando a 5 capi il caniere giornaliero e svincolandolo dalla concorrenza ai due capi complessivi di fauna stanziale, senza fissare un caniere stagionale, affinché - affiancando il prelievo venatorio ad opportuni piani di controllo e divieto di immissioni a livello regionale - tale prelievo contribuisca ad arginare i seguenti rischi:

- ampliamento dell'areale;
- aumento delle consistenze della suddetta specie, ritenuta alloctona per l'Italia, per la quale, a norma della Legge n. 116/2014, art. 11, comma 12, è prevista l'eradicazione o comunque il controllo;
- potenziali problematiche sanitarie derivanti dall'interazione tra l'alloctono e le popolazioni autoctone di lepre;

Considerato che, in relazione ad ogni singola specie, nella definizione dei periodi di caccia si è tenuto conto:

- che la data di apertura della stagione venatoria al 18 settembre (terza domenica di settembre) - fermo restando, in applicazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 1147/2018, il divieto di caccia alle specie **codone, marzaiola, mestolone, alzavola, canapiglia, fischione, folaga, gallinella d'acqua, porciglione,**

beccaccino, beccaccia e frullino in data antecedente al 1° ottobre in tutte le ZPS (che rappresentano più del 95% delle zone umide regionali) e nei SIC della Rete Natura 2000 regionale - risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e della dipendenza, come definito dal documento "Key Concepts", per tutte le specie di avifauna oggetto di prelievo, anche alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto dato indicativo, che si assume in via cautelativa, ma che non rappresenta il certo e concreto termine della stagione della riproduzione in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9). In ogni caso, secondo anche quanto emerge dalla nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts" considerato che anche questa possibilità è prevista dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici";

- che, per quanto concerne il **colombaccio**, la data di apertura della stagione venatoria al 1° settembre, solo da appostamento e in due mezze giornate settimanali, fino alle ore 13, sino al giorno 18, risulta compatibile rispetto alle caratteristiche della specie, classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse. Le Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori riportano che la specie è considerata in buono stato di conservazione (non SPEC), che in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori, per la quale "si è verificata una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione, più

evidente nelle regioni settentrionali e centrali", ed infine "il colombaccio mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la guida interpretativa giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo, anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre";

- che per quanto attiene l'**allodola** e la **beccaccia**, la data di apertura della stagione venatoria al 1° ottobre 2022 è conforme alle indicazioni dell'ISPRA e, per quanto riguarda l'allodola, anche al Piano di gestione nazionale;
- che per quanto riguarda i mammiferi, le date di apertura di riferimento sono definite dalla Legge n. 157/1992 e declinate secondo quanto previsto dal citato Decreto-Legge n. 203/2005 per quanto concerne il prelievo degli ungulati in selezione;
- che l'individuazione delle date di chiusura della stagione venatoria è fissata conformemente a quanto previsto dall'ISPRA, nella Guida per la stesura dei calendari venatori sopra richiamata, come segue:
 - al 30 novembre per **starna** e **pernice rossa**;
 - al 4 dicembre per **fagiano**, **lepre**, **silvilago** e **coniglio selvatico**;
 - al 30 gennaio per **volpe**, **cornacchia grigia**, **gazza** e **ghiandaia**;
 - al 31 dicembre per **lepre**, **silvilago** e al 30 gennaio per **fagiano** nelle aziende faunistico-venatorie dove viene attuato il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell'incremento annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato (Piano annuale di assestamento e di prelievo);

- che l'individuazione delle date di chiusura della stagione venatoria:
 - al 30 novembre per **quaglia** in quanto compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts";
 - al 12 dicembre per **merlo** e al 31 dicembre per **allodola** risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come definito dal documento "Key Concepts" ed è fissata conformemente a quanto previsto dall'ISPRA;
 - al 30 gennaio per **fischione, mestolone, marzaiola, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino, frullino**, e 14 gennaio per il **colombaccio** risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come definito dal documento "Key Concepts";
 - al 18 gennaio per **beccaccia** risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), secondo anche quanto emerge dalla citata nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art.42" secondo la quale è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts";
 - al 30 gennaio per **canapiglia, codone, alzavola, folaga, tordo sassello, tordo bottaccio, cesena**

risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), secondo anche quanto emerge dalla citata nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" secondo la quale è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts" e alla luce di quanto specificato con nota trasmessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a tutte le Regioni e Province autonome con PNM. Registro Ufficiale U0006947 del 4 aprile 2017 - acquisita agli atti della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca con nota prot. PG/2017/0267033 - avente ad oggetto "Determinazione delle date d'inizio della migrazione primaverile ai fini della definizione dei calendari venatori regionali" che richiama la nota ISPRA prot. 12006/A4C del 13 marzo 2017, la quale evidenzia che, sulla base delle ultime valutazioni tecniche - ritenendo necessario determinare le date d'inizio della migrazione primaverile secondo un approccio di Flyway - i periodi di chiusura della caccia a **tordo bottaccio e cesena** possono essere posticipati di una decade rispetto ai limiti attualmente indicati dai Key Concepts, nelle more di un nuovo atlante europeo delle migrazioni, proprio in relazione all'utilizzo condiviso dei dati raccolti nei vari paesi mediterranei, portando la data d'inizio della migrazione di ritorno alla terza decade di gennaio, concetto riconfermato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota PNM. Registro Ufficiale U00025634 del 5 novembre 2018 -

acquisita agli atti della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca con protocollo PG/2018/669703 - avente ad oggetto "Aggiornamento del Documento "Key concepts"" con la quale è stata ribadita nuovamente alla Commissione Europea l'assoluta necessità, prima della conclusione del processo di revisione del documento dei "Key concepts", di un rigoroso lavoro a livello europeo per garantire coerenza fra le date indicate dai diversi Paesi, secondo un approccio di Flyway;

- al 30 gennaio per **germano reale** trova giustificazione in ordine al buono stato di conservazione della specie in Europa, classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, all'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, nonché al fatto che una parte rilevante degli effettivi presenti in Italia è da considerarsi stanziale e tendenzialmente in incremento. Inoltre, uniformando la data di chiusura della caccia al germano con quella delle altre anatre, si riduce la pressione venatoria su queste ultime, meno abbondanti, senza che la prosecuzione dell'attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie come richiamato anche dalla "Guida alla disciplina della caccia" della Commissione Europea;
- che i predetti periodi di rispetto della nidificazione e degli altri periodi sensibili per le varie specie migratrici di fauna selvatica, costituiscono forme di cautela introdotte nella legge statale dalla modifica operata dall'art. 42 della Legge n. 96/2010, a cui il calendario venatorio regionale dà attuazione;

Ritenuto, inoltre, in relazione a quelle specie per le quali il documento "Key Concepts" consentirebbe un periodo di caccia anche nel mese di febbraio, di non avvalersi della possibilità di posticipare la data di chiusura alla prima decade di febbraio, come previsto all'art. 18, comma 2, della Legge n. 157/1992;

Rilevato che per **starna** e **pernice rossa** è comunque necessaria la pianificazione della caccia basata su criteri

di sostenibilità biologica in ciascun ambito territoriale di caccia o azienda faunistico-venatoria - in quanto entrambe specie SPEC 2, cioè in stato di conservazione sfavorevole - tramite un piano di gestione di durata quinquennale e un piano annuale di prelievo a norma di quanto previsto dal Piano Faunistico venatorio regionale 2018-2023, autorizzati dalla Regione;

Ritenuto, altresì:

- per quanto riguarda la caccia in preapertura di limitare il prelievo alle specie **cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo, e colombaccio** in giornate fisse e solo da appostamento fino alle ore 13 fissando come principio di precauzione, un carniere giornaliero ridotto per **merlo**. Dette specie sono considerate nel vigente Piano faunistico-venatorio regionale, Parte 2, punti 4 e 5, come previsto dall'art. 18, comma 2, della Legge n. 157/1992;
- per quanto riguarda la **tortora** prevedere la caccia esclusivamente in preapertura in un massimo di 3 giornate con carniere prudenziale di 5 capi/cacciatore al giorno per un totale di 15 capi/cacciatore a stagione. In linea con il piano di gestione europeo, viene utilizzata come soglia regionale il limite di prelievo corrispondente al 50 % della media risultante dall'analisi dei carnieri degli ultimi 5 anni (di seguito riportati). Per garantire il rispetto dei limiti imposti verrà utilizzato come strumento di rendicontazione il portale regionale "Gestione interventi di caccia e controllo" all'interno del quale i cacciatori dovranno indicare per ciascuna giornata il numero di capi abbattuti. Su ogni singola giornata verrà effettuata una puntuale verifica al fine di non superare il limite massimo di capi prelevabili corrispondente a 4693 capi;



TORTORE ABBATTUTE IN EMILIA-ROMAGNA					
STAGIONE VENATORIA 2016-2017	STAGIONE VENATORIA 2017-2018	STAGIONE VENATORIA 2018-2019	STAGIONE VENATORIA 2019-2020	STAGIONE VENATORIA 2020-2021	PRELIEVO TOTALE
11.483	8.369	12.167	8.457	6.456	46.932

- di fissare, come già raccomandato da ISPRA per **codone, allodola, quaglia e beccaccia**, come principio di precauzione idoneo alla conservazione di queste specie e


la loro razionale gestione, un carniere giornaliero e stagionale prudenziale, rispettivamente di 5 e 25 capi per cacciatore per **codone** e **quaglia**, di 10 e 50 per **allodola** come previsto dal piano di gestione nazionale, mantenendo per la **beccaccia** 3 e 15 capi per cacciatore, conformemente a quanto già previsto nei precedenti calendari regionali, anziché arrivare ai 20 capi stagionali come suggerito nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42";

- di fissare per **Canapiglia, Fischione, Mestolone, Alzavola, Marzaiola, Gallinella d'acqua, Porciglione, Beccaccino** e **Frullino** un carniere giornaliero complessivo prudenziale di 10 capi;
- di confermare - nel rispetto dell'arco temporale fissato dalla Legge n. 157/1992 - il prelievo alla **volpe** nelle seguenti tre modalità:
 - prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore dal 18 settembre al 4 dicembre;
 - caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita dal 5 dicembre al 30 gennaio;
 - prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira solo da parte del singolo cacciatore con esperienza comprovata dal superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche previste dal Regolamento Regionale n. 1/2008 dal 18 settembre al 30 gennaio. Nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell'allegato F, tale tipologia di caccia potrà essere praticata solo da punti di sparo adeguatamente sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (anche mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro;
- di stabilire, che nel periodo dal 1° al 30 gennaio la caccia alla fauna selvatica stanziale - ad esclusione degli ungulati in selezione e del cinghiale in forma collettiva - e alla migratoria da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di 2 cani per cacciatore, possa essere esercitata in 3 giornate a scelta ogni settimana;

- di prevedere per la specie **cinghiale** il prelievo venatorio in tutte le forme consentite dalle disposizioni vigenti in relazione all'elevata presenza in ambito regionale, all'impatto sulle produzioni agricole, al superamento della soglia di danno definita dal Piano Faunistico-Venatorio in numerosi distretti di gestione come evidenziato nell'immagine di seguito riportata, ma soprattutto in relazione alla recente comparsa sul territorio nazionale della Peste Suina Africana;



DISTRETTI DI GESTIONE DEL CINGHIALE: in rosso quelli che hanno superato la soglia di danno del PFV, in giallo al limite, in verde entro soglia



- di prevedere in particolare il prelievo del **cinghiale** in forma collettiva, nel periodo 1 ottobre - 30 gennaio secondo piani di prelievo approvati dalla Regione, nell'arco temporale massimo di tre mesi consecutivi sulla base dei calendari degli abbattimenti a norma dell'art. 11 comma 3 del R.R. n. 1/2008 presentati da ATC, AFV e Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità; per i metodi della battuta e della braccata nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica negli ATC, e nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica nelle AFV, mentre per il metodo della girata a libera scelta del cacciatore nel rispetto di quanto previsto al comma 5 dell'art. 18 della Legge n. 157/1992. In relazione al divieto di caccia di cui all'art. 21, comma 1 lettera m) della Legge n. 157/1992, eventuali interruzioni dell'esercizio venatorio a causa di neve (e le relative riprese) devono essere comunicate con nota scritta da parte degli ATC, con riferimento al singolo distretto, delle AFV, nonché dagli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, al Settore Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio entro 5 giorni dall'interruzione e al primo giorno di ripresa dell'attività; l'autorizzazione al recupero di eventuali giornate di interruzione dell'attività dovuta a neve, da attuarsi entro il 30 gennaio, deve essere

rilasciata dal Settore competente per territorio, per un numero massimo di giornate di caccia pari a quelle non fruite;

- di disporre che il prelievo del **cinghiale** in selezione, sia consentito dal 16 aprile 2022 fino al 31 maggio 2023 da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto. Il prelievo deve essere attuato da ciascun cacciatore di selezione assegnato al distretto senza limiti numerici di capi abbattibili. Nel periodo dal 30 di ottobre al 31 maggio 2023 è necessario dare priorità all'abbattimento dei giovani qualora le femmine adulte siano accompagnate;
- di prevedere relativamente ai tempi di prelievo di **capriolo, cervo e daino** esclusivamente in aree non vocate, l'estensione del periodo di caccia fino al 30 marzo 2023, accorpando tutte le classi, dando attuazione al soprarichiamato Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023, il quale prevede che il prelievo debba tendere alla massima riduzione numerica possibile degli effettivi della specie, prescindendo dalle quote di assegnazione pro-capite degli animali prelevabili e dall'assegnazione per classi di sesso e di età, intensificando l'attività venatoria nel periodo invernale, garantendo comunque la stima quantitativa dei capi nelle unità di gestione al fine di valutare l'efficacia delle azioni messe in campo come pure la registrazione dei capi abbattuti;
- di prevedere l'annotazione dei singoli capi di fauna abbattuti durante l'esercizio della caccia subito dopo l'abbattimento accertato dal cacciatore;
- di fissare l'inizio dell'attività di addestramento e allenamento dei cani al 20 agosto, lasciando così intercorrere un mese tra l'inizio di questa attività e l'apertura della caccia in forma vagante;
- di vietare l'utilizzo di fucili caricati con munizionamento con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri, nonché nel raggio di 50 metri dalle rive più esterne, al fine di salvaguardare anche le piccole zone umide, sparse e dislocate in modo frammentato in ambito

regionale, non ricomprese nelle zone della Rete Natura 2000 regionale già soggette a tale divieto per effetto del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della deliberazione della Giunta regionale n. 79/2018, come aggiornata dalla deliberazione n. 1147/2018, e che rappresentano la quasi totalità delle zone umide emiliano-romagnole;

- di disporre l'utilizzo preferenziale di munizioni alternative per la caccia agli ungulati al fine di giungere a una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo e all'uso esclusivo di armi a canna rigata;
- di prevedere nelle ATV che ogni cacciatore possa effettuare fino ad un massimo di 5 giornate settimanali secondo gli orari previsti dal presente calendario e senza limitazioni di modalità di esercizio venatorio;

Dato atto che si è provveduto, così come stabilito all'art. 10 della Legge Regionale n. 8/1994, all'espletamento delle consultazioni;

Atteso che:

- con nota prot. n. 0204111.U del 28 febbraio 2022, il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca ha richiesto il previsto parere all'ISPRA sulla proposta di calendario formulata secondo le valutazioni sopra riportate;
- con nota prot. n. 0349932.U del 7 aprile 2022, nelle more dell'espressione del parere di ISPRA sull'intero calendario e al fine di garantire l'avvio della caccia di selezione al cinghiale a far data dal 16 aprile 2022, il Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca ha inviato all'ISPRA una richiesta di parere per la parte di calendario relativa alla sola specie cinghiale richiedendo inoltre la possibilità di estendere il periodo dedicato alla caccia di selezione fino al 31 maggio 2023;

Dato atto che ISPRA, con nota assunta agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca con prot. 0353743.E dell'8 aprile 2022, ha espresso parere

favorevole in merito al Calendario venatorio regionale, stagione 2022-2023 relativamente alla specie cinghiale;

Richiamata la nota del Ministero dell'Ambiente prot.n. 13415 del 25 febbraio 2020 "INDIRIZZI OPERATIVI. Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" art. 6, paragrafi 3 e 4 - Pianificazione attività faunistico-venatoria ed ittica" con la quale vengono fornite alcune precisazioni in merito ai contenuti delle citate "Linee guida" pubblicate in G.U. Serie generale n.303 del 28/12/2019 ed in particolare che qualora i calendari venatori discendano da Piani Faunistici già assoggettati a procedura integrata VAS-VInCA non dovranno essere nuovamente assoggettati a VInCA;

Acquisito agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca con prot. n. PG/2022/10543 il parere favorevole della Commissione assembleare II "Politiche Economiche" reso in data 13 aprile 2022 ai sensi dell'art. 50, comma 1, della Legge Regionale n. 8/1994;

Rilevata pertanto la necessità di procedere all'approvazione del "Calendario venatorio regionale - Stagione 2022/2023", ai sensi di quanto previsto dall'art. 50, commi 1 e 2, della più volte citata Legge Regionale n. 8/1994, nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo, comprensivo di n. 8 Allegati (A "Periodi di caccia", B "Tempi di prelievo per gli ungulati in selezione", C "Carnieri giornalieri e stagionali", D "Orari di caccia 2022-2023", E "Prescrizioni per i terreni in attualità di coltivazione", F "Linea pedemontana", G "Fiumi" e H "Integrazioni degli ATC - LR 8/94 art.33 comma 11"), al fine di consentire il prelievo in selezione al cinghiale che, come nei precedenti calendari venatori, anche in relazione a quanto previsto dal documento "Linee guida per la gestione degli Ungulati - Cervidi e Bovidi - Manuali e Linee guida 91/2013 - ISPRA, deve iniziare il 16 aprile al fine di mettere in atto tutte le possibili attività volte a mitigare i danni alle coltivazioni cerealicole, foraggere, industriali e oleaginose provocati da calpestio e scavo nelle fasi precoci di maturazione durante la stagione primaverile;

Ritenuto di disporre, nelle more dell'acquisizione del parere da parte di ISPRA ai sensi dell'art. 18, comma 2, della Legge n. 157/1992, che le disposizioni del Calendario venatorio regionale - Stagione 2022/2023 di cui all'Allegato

1, per quanto applicabili, siano efficaci per il prelievo del cinghiale e che con successivo atto verranno assunte le necessarie disposizioni in ordine alla completa efficacia del calendario rispetto alle altre specie;

Valutato che, al fine di consentire il prelievo continuativo del cinghiale in selezione per l'intero anno, così come indicato da ISPRA, si rende necessario prevedere l'utilizzo di un "tesserino integrativo", che permetta la segnatura dei cinghiali abbattuti nel periodo 16 aprile - 30 maggio 2022 e nel periodo 31 marzo - 31 maggio 2023, il cui fac-simile è riportato in Allegato 2 con le modalità di utilizzo, disponendo, altresì, che vengano consegnati agli ATC di appartenenza per la rendicontazione annuale degli abbattimenti alla Regione;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art. 37 comma 4;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 771 del 24 maggio 2021 che conferisce fino al

31/05/2024 l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui all'art. 1 comma 3 bis, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001;

- n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 50, commi 1 e 2, della Legge Regionale n. 8/1994, il "Calendario venatorio regionale - Stagione 2022-2023" nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, comprensivo di n. 8 Allegati (A "Periodi di caccia", B "Tempi di prelievo per gli ungulati in selezione", C "Carnieri giornalieri e

stagionali", D "Orari di caccia 2022-2023", E "Prescrizioni per i terreni in attualità di coltivazione", F "Linea pedemontana", G "Fiumi" e H "Integrazioni degli ATC - LR 8/94 art. 33 comma 11"), anch'essi parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

- 2) di stabilire, nelle more dell'acquisizione del necessario parere da parte di ISPRA ai sensi dell'art. 18, comma 2, della Legge n. 157/1992, riferito al Calendario nel suo complesso, che le disposizioni di cui all'Allegato 1, per quanto applicabili, abbiano efficacia per il prelievo del cinghiale sulla base del parere ISPRA reso con nota acquisita agli atti con prot. n. 0353743.E dell'8 aprile 2022;
- 3) di rinviare ad un successivo atto le decisioni in ordine alla completa efficacia del Calendario rispetto alle altre specie, una volta acquisito il prescritto parere da parte di ISPRA;
- 4) di stabilire che eventuali modifiche ed integrazioni dovute a meri errori materiali siano disposte con determinazione del Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca;
- 5) di approvare il "tesserino integrativo per il prelievo del cinghiale in selezione" di cui all'Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto, utilizzabile nel periodo 16 aprile-30 maggio 2022 e 31 marzo-31 maggio 2023 al fine di consentire il prelievo continuativo del cinghiale in selezione per l'intero anno;
- 6) di dare inoltre atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
- 7) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale E-R Agricoltura, caccia e pesca.

- - - - -

1. FINALITÀ

- 1.1. Il presente provvedimento definisce il calendario venatorio regionale in attuazione di quanto previsto dall'art. 50, commi 1 e 2, della Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8.
- 1.2. Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, il territorio della regione Emilia-Romagna destinato alla caccia programmata è sottoposto a tale regime sulla base della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti, alla vigente pianificazione faunistico-venatoria, nonché in relazione ai contenuti del documento Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/CEE on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU. Version 2009, elaborato dal Comitato ORNIS, ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, 2014 e 2021.
- 1.3. La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento Regionale n. 1/2008, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo e all'uso esclusivo di armi a canna rigata per tutti gli ungulati.
- 1.4. I tempi e le modalità di prelievo in selezione agli ungulati sono stabiliti al fine di garantire la completa attuazione dei piani di prelievo, in quanto condizione necessaria per la conservazione delle specie in un rapporto di compatibilità con gli usi plurimi del territorio e tenuto conto delle esigenze di carattere biologico delle singole specie, delle necessità di natura tecnica e gestionale, nonché delle caratteristiche climatiche ed ambientali della Regione Emilia-Romagna.
- 1.5. La Regione ha promosso una campagna informativa sull'utilizzo di munizioni atossiche tesa a sensibilizzare i portatori di interesse, al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo in ottemperanza alla Risoluzione n. 11.15 della Conferenza delle Parti della Convenzione per la Protezione delle Specie Migratrici (CMS).
- 1.6. Le Aziende faunistico-venatorie (**AFV**) ed agriturismo venatorie (**ATV**) provvedono agli abbattimenti in base alle direttive regionali relative alla gestione delle Aziende medesime ed al Regolamento Regionale n. 1/2008 concernente la gestione faunistico-venatoria degli ungulati.

- 1.7. Nelle aree contigue ai Parchi l'attività venatoria, l'addestramento e l'allenamento dei cani sono disciplinate da specifici regolamenti di settore di cui all'art. 38 della Legge Regionale n. 6/2005 dagli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità.
- 1.8. Nelle aree di rispetto individuate dagli Ambiti Territoriali di Caccia (**ATC**) l'attività venatoria e l'addestramento e l'allenamento dei cani sono disciplinate da regolamenti o modalità approvati dai competenti organi degli ATC o presenti nei piani di gestione.

2. RAPPORTI TRA PROVINCE E REGIONI CONFINANTI

- 2.1 La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali prospicienti i corpi idrici interposti tra province diverse, ivi comprese quelle confinanti con la regione Lombardia e la regione Marche, viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse specifiche intese, compatibili rispetto alla pianificazione faunistico-venatoria vigente, stipulate tra gli ATC interessati, sentiti i Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti per territorio.

3. SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA

- 3.1 Le specie cacciabili sono le seguenti:
- lepre comune (*Lepus europaeus*);
 - coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
 - silvilago (minilepre) (*Sylvilagus floridanus*);
 - fagiano (*Phasianus colchicus*);
 - pernice rossa (*Alectoris rufa*);
 - starna (*Perdix perdix*);
 - volpe (*Vulpes vulpes*);
 - cinghiale (*Sus scrofa*);
 - capriolo (*Capreolus capreolus*);
 - cervo (*Cervus elaphus*);
 - daino (*Dama dama*);
 - muflone (*Ovis musimon*);
 - cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
 - gazza (*Pica pica*);
 - ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
 - alzavola (*Anas crecca*);
 - beccaccino (*Gallinago gallinago*);

- canapiglia (*Anas strepera*);
- codone (*Anas acuta*);
- fischione (*Anas penelope*);
- folaga (*Fulica atra*);
- frullino (*Lymnocyptes minimus*);
- gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*);
- germano reale (*Anas platyrhynchos*);
- marzaiola (*Anas querquedula*);
- mestolone (*Anas clypeata*);
- porciglione (*Rallus aquaticus*);
- allodola (*Alauda arvensis*);
- quaglia (*Coturnix coturnix*);
- tortora (*Streptopelia turtur*);
- colombaccio (*Columba palumbus*);
- beccaccia (*Scolopax rusticola*);
- merlo (*Turdus merula*);
- cesena (*Turdus pilaris*);
- tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);
- tordo sassello (*Turdus iliacus*).

3.2 Per le specie pernice rossa e starna, la caccia è consentita solo negli ATC e nelle AFV, i quali sono stati autorizzati dalla Regione con un piano di gestione di durata quinquennale e un piano annuale di prelievo a norma di quanto previsto dal Piano Faunistico venatorio regionale 2018-2023. Il piano di prelievo annuale deve essere presentato dagli ATC ed AFV interessati entro il 31 agosto al Settore Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio, per l'autorizzazione. La rendicontazione finale dei dati degli abbattimenti deve essere presentata al Settore Agricoltura, caccia e pesca entro 15 giorni dal termine del prelievo.

Nelle ATV l'immissione e il prelievo di Starna e Pernice rossa sono consentite se previsto nel programma annuale di gestione e non necessita di piano quinquennale.

3.3 I periodi di caccia per ogni singola specie sono riportati nei prospetti di cui agli allegati A e B al presente calendario venatorio regionale. Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia in occasione di eventi climatici avversi si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 1° ottobre 2012. Le segnalazioni riguardanti lo stato di allerta e

relativa cessazione sono riportate nel sito Idro-meteo-Clima dell'Arpae Emilia-Romagna: <https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/meteo/dati-e-osservazioni/allerta-gelo-per-la-beccaccia>

4. FORME E GIORNATE DI CACCIA

- 4.1 La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali non è mai consentito l'esercizio dell'attività venatoria. Il periodo di apertura generale della caccia va da domenica 18 settembre 2022 a lunedì 30 gennaio 2023. In particolare:
- 4.2 La caccia alla **fauna selvatica stanziale** - ad esclusione degli ungulati e della volpe - è consentita nei periodi e nelle forme sottoindicate:
- A. da domenica 18 settembre a domenica 2 ottobre, da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di due cani per cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana;
 - B. da lunedì 3 ottobre a domenica 4 dicembre, da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
 - C. esclusivamente in Azienda Faunistico Venatoria il periodo di prelievo è ulteriormente esteso da lunedì 5 dicembre a lunedì 30 gennaio 2023 da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
- 4.3 La caccia alla **fauna migratoria** - ad esclusione della beccaccia - è consentita nei periodi e nelle forme sottoindicate:
- A. da domenica 18 settembre a domenica 2 ottobre, da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di due cani per cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana;
 - B. da lunedì 3 ottobre a domenica 4 dicembre, da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
 - C. da lunedì 5 dicembre a lunedì 30 gennaio, da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di due cani da ferma o da cerca per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
 - D. per la sola fauna migratoria in forma vagante, le modalità di caccia sono le seguenti:

- a) a sud della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F, la caccia può essere effettuata in tutto il territorio;
- b) a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F in ATC esclusivamente lungo i corsi d'acqua individuati nell'Allegato G, all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia o entro la golena fluviale qualora più ampia, nelle zone umide naturali ed artificiali e nelle risaie. In AFV su tutto il territorio.

E. Nel periodo da lunedì 3 ottobre a mercoledì 30 novembre, possono essere fruite due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria, da appostamento fisso o temporaneo (capanni portatili prefabbricati di cui all'art. 53, comma 1, della L.R. n. 8/1994 e succ. mod. e int.).

4.4 La caccia alla **beccaccia** è consentita con le seguenti modalità:

- A. da domenica 2 ottobre a domenica 4 dicembre vagante con l'uso di non più di due cani da ferma o da cerca per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
- B. da lunedì 5 dicembre a mercoledì 18 gennaio 2023 vagante con l'uso di non più di due cani da ferma o da cerca per cacciatore in tre giornate a scelta ogni settimana con le seguenti modalità:
 - a) a sud della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F: su tutto il territorio o nelle aree appositamente tabellate da parte degli ATC, qualora presenti e autorizzate;
 - b) a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F: esclusivamente lungo i corsi d'acqua individuati nell'Allegato G, all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia o entro la golena fluviale qualora più ampia. In AFV su tutto il territorio.

4.5 La caccia alla **volpe** è consentita con le seguenti modalità:

- a. da domenica 18 settembre a domenica 2 ottobre prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana;
- b. da lunedì 3 ottobre a domenica 4 dicembre prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore in tre giornate a scelta ogni settimana;

- c. da lunedì 5 dicembre a lunedì 30 gennaio 2023, caccia in squadre autorizzate dagli ATC e/o dalle AFV, organizzate secondo criteri regionali, con l'ausilio dei cani da seguita in tre giornate a scelta ogni settimana;
- d. da domenica 18 settembre 2022 a lunedì 30 gennaio 2023 prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira solo da parte del singolo cacciatore con esperienza comprovata dal superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche previste dal R.R. n. 1/2008, con le seguenti modalità:
 - da domenica 18 settembre a domenica 2 ottobre, in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana;
 - da lunedì 3 ottobre a lunedì 30 gennaio in tre giornate a scelta ogni settimana.

Nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F, tale tipologia di caccia potrà essere praticata solo da punti di sparo adeguatamente sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro.

- 4.6 La caccia agli **ungulati** è consentita secondo quanto previsto dal R.R. n. 1/2008 preferibilmente con munizioni atossiche. La caccia agli unguati in forma selettiva, alla cerca e all'aspetto, è consentita ad ogni singolo cacciatore in cinque giornate settimanali, secondo piani di prelievo approvati dalla Regione. Nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell'Allegato F può essere praticata solo da punti di sparo adeguatamente sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro.
- 4.7 La caccia al **cinghiale in forma collettiva** è consentita secondo piani di prelievo approvati dalla Regione, nell'arco temporale massimo di tre mesi consecutivi sulla base dei calendari degli abbattimenti a norma dell'art. 11, comma 3, del R.R. n. 1/2008 presentati da ATC, AFV ed Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità. La caccia al cinghiale in forma collettiva è esercitata:
- con i metodi della battuta e della braccata nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica negli ATC, e nelle giornate fisse di giovedì,

sabato e domenica nelle AFV;

- con il metodo della girata in tre giornate a libera scelta, nel rispetto di quanto previsto al comma 5 dell'art. 18 della legge n. 157/1992.

Ai fini della valutazione dei carnieri e per la corretta attuazione del Piano di sorveglianza e monitoraggio sanitario della fauna selvatica regionale i diversi istituti di gestione forniranno ai cacciatori tagliandi inamovibili numerati, da inserire al tendine di Achille dei capi abbattuti prima dello spostamento dall'area di caccia.

In relazione al divieto di caccia di cui all'art. 21, comma 1, lettera m) della Legge n. 157/1992, eventuali interruzioni dell'esercizio venatorio a causa di neve (e le relative riprese) devono essere comunicate con nota scritta da parte degli ATC, con riferimento al singolo distretto, dalle AFV, nonché dagli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, al Settore Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio entro 5 giorni dall'interruzione e al primo giorno di ripresa dell'attività.

L'autorizzazione al recupero di eventuali giornate di interruzione dell'attività dovuta a neve, da attuarsi entro il 30 gennaio, deve essere rilasciata dal Settore Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio, per un numero massimo di giornate di caccia pari a quelle non fruite.

- 4.8 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, della Legge Regionale n. 8/1994 nelle ATV nel periodo 1° settembre 2022 - 30 gennaio 2023, dall'alba al tramonto ed esclusivamente alle specie di fauna da allevamento autorizzate ogni cacciatore può effettuare fino ad un massimo di cinque giornate settimanali, senza limitazioni di modalità di esercizio venatorio. Le giornate effettuate in ATV non devono essere conteggiate nel numero di giornate settimanalmente fruibili da ogni cacciatore.
- 4.9 Per le facoltà stabilite dall'articolo 18, comma 2, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 è prevista l'anticipazione dell'esercizio venatorio da giovedì 1 a giovedì 15 settembre, ad esclusione delle zone di protezione speciale (ZPS), limitatamente alle specie cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, merlo, tortora, colombaccio nelle giornate fisse di giovedì e domenica, esclusivamente da appostamento, fisso o temporaneo, fino alle ore 13,00 da parte dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione Emilia-Romagna - ciascuno negli ambiti di iscrizione - o che esercitino la caccia nelle AFV o da appostamento fisso con richiami vivi. Per la **tortora** il prelievo è consentito in un massimo di 3 giornate e con un carniere giornaliero di 5 capi. Per il **merlo** il prelievo è

- consentito con un cani di 5 capi.
- 4.10 La caccia alla fauna migratoria in mobilità controllata di cui all'articolo 36 bis, comma 1, della Legge Regionale n. 8/1994, si svolge nelle forme stabilite dalla deliberazione di Giunta regionale n. 211/2011 dal 2 ottobre 2022 al 30 gennaio 2023.
- 4.11 Fermo restando quanto diversamente disposto da specifici provvedimenti in materia, è consentito l'uso come richiami dei derivati domestici del germano reale e del piccione provenienti da allevamento. Tali richiami devono essere identificati mediante marcatura inamovibile numerata. Possono essere utilizzati come richiami vivi senza l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b), della Legge n. 157/1992, nel rispetto delle norme sanitarie che condizionano la detenzione di volatili per l'utilizzo nell'attività venatoria.
- 4.12 Per la caccia alla lepre i Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti per territorio autorizzano nominalmente l'utilizzo di mute, riconosciute e abilitate dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) composte da un numero massimo di sei cani per conduttore cacciatore. La richiesta, presentata ai Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti per territorio dall'ATC d'iscrizione del conduttore, entro il termine perentorio del 1° agosto, deve avvenire nell'ambito di progetti di valorizzazione della cinofilia. L'ATC fornirà al conduttore autorizzato un apposito libretto da compilare puntualmente a ogni uscita e da restituire all'ATC entro il 31 dicembre. L'autorizzazione può ammettere inoltre, anche in via esclusiva, nel periodo compreso tra sabato 20 agosto e domenica 4 dicembre, l'addestramento e l'allenamento della muta, se richiesto. Nel periodo da domenica 18 settembre a domenica 4 dicembre, negli orari e nelle zone consentiti per l'esercizio venatorio vagante, l'addestramento e l'allenamento della muta è possibile qualora il conduttore annoti la giornata sul tesserino. Non è consentito l'utilizzo contemporaneo di più mute o di una muta in contemporanea con altri cani da caccia singoli o in coppia.
- 4.13 Nei limiti previsti dal presente calendario la Regione può autorizzare, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, specifici progetti sperimentali sulla fauna selvatica stanziale, su distretti di gestione autorizzati a norma dell'art. 30, comma 5, della Legge Regionale n. 8/1994. Tali progetti possono riguardare anche la caccia di specializzazione, ma, in tal caso, devono insistere su

porzioni di territorio dell'ATC per poter permettere la comparazione delle diverse esperienze e l'analisi dei dati. In ogni caso i progetti, di durata almeno triennale e basati su giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, devono essere presentati entro il 30 giugno dall'ATC interessato al Settore Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio e devono prevedere obiettivi, localizzazione e descrizione del progetto, ricognizione delle risorse ambientali e delle presenze faunistiche, modalità di attuazione, cacciatori autorizzati e loro obblighi, meccanismi di controllo del prelievo, nonché aspettative e indicatori per il monitoraggio dei risultati. L'ATC fornirà ai cacciatori autorizzati un apposito libretto da compilare puntualmente ad ogni uscita e da restituire all'ATC entro il 31 dicembre.

- 4.14 È vietato il porto di fucile con canna ad anima rigata, nonché l'uso e detenzione di cartucce caricate con proiettile unico, salvo che per la caccia agli ungulati alla volpe da appostamento.
- 4.15 Sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce caricate con munizione spezzata con pallini di diametro superiore al numero 00 (2/0 - mm 4,1). Sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce caricate con munizione spezzata con borraggio predisposto per tiri a lunga distanza tipo "over 100" o similari.

5. ORARI VENATORI

- 5.1 La caccia è consentita:
- alla **fauna selvatica stanziale e migratoria** in forma vagante dal sorgere del sole fino al tramonto;
 - alla **fauna migratoria da appostamento** da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;
 - alla **volpe da appostamento con arma a canna rigata** dotata di ottica di mira da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto con prelievo solo da parte di cacciatori abilitati alla selezione degli ungulati o in possesso di attestazione comprovante il superamento di una prova di tiro;
 - al **cinghiale in selezione** da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto;
 - a **cervidi e bovidi in selezione** da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.
- 5.2 Nel periodo compreso tra giovedì 1° settembre e giovedì 15 settembre (preapertura), la caccia è consentita fino alle ore 13,00.
- 5.3 Nel periodo compreso tra domenica 18 settembre e domenica 2 ottobre inclusa, la caccia alla fauna

selvatica stanziale e migratoria, in forma vagante, è consentita dal sorgere del sole fino alle ore 13,00, mentre la caccia alla sola fauna migratoria da appostamento fisso e temporaneo è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

- 5.4 Le limitazioni di cui ai punti 5.2 e 5.3 non si applicano:
- alle ATV dove la caccia è consentita da giovedì 1° settembre a lunedì 30 gennaio dall'alba fino al tramonto;
 - al prelievo in selezione degli ungulati.
- 5.5 Gli orari venatori, individuati facendo riferimento a un valore medio regionale ottenuto dal calcolo delle medie quindicinali elaborate sulla base delle effemeridi fornite dall'Aeronautica militare, sono riportati nell'Allegato D al presente calendario.

6. CARNIERE

- 6.1 Ogni cacciatore, nella stessa giornata di caccia, non può abbattere, per ogni singola specie e complessivamente, più di quanto riportato nell'Allegato C al presente calendario, alla voce carniere giornaliero.
- 6.2 Ogni cacciatore, nella stagione venatoria, non può abbattere per ogni singola specie più di quanto riportato nell'Allegato C al presente calendario, alla voce carniere stagionale.
- 6.3 Nei limiti dei piani approvati i titolari di AFV possono autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di fagiano, pernice rossa, starna, lepre e minilepre superiori a quelli previsti nell'Allegato C al presente calendario, purché entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento; detto piano potrà essere realizzato per la lepre e il silvilago (minilepre) fino a sabato 31 dicembre 2022 e per il fagiano fino a lunedì 30 gennaio 2023. Per tutte le altre specie non citate valgono i limiti temporali previsti negli Allegati A e B ed i carnieri previsti nell'Allegato C al presente calendario. I capi di fauna stanziale abbattuti in AFV, di cui ai piani annuali di assestamento e di prelievo, non concorrono al carniere giornaliero e stagionale.
- 6.4 Il numero totale dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in regioni diverse non può superare complessivamente il limite previsto dal calendario venatorio della Regione che consente l'abbattimento del minor numero di capi.

7. ADDESTRAMENTO DEI CANI DA CACCIA

- 7.1 L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti da sabato 20 agosto a giovedì 15 settembre, dalle ore 7,00 alle ore 19,00 escluse le giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana, con l'uso di non più di due cani per conduttore.
- 7.2 L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono terreni in attuazione di coltivazione e colture specializzate di cui al successivo punto 8.
- 7.3 Al fine di evitare danni alle colture agricole, l'addestramento e l'allenamento dei cani su coltivazioni in atto non sono consentiti dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato.
- 7.4 Nel periodo intercorrente tra giovedì 1 e giovedì 15 settembre, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono vietati negli orari in cui è consentito l'esercizio venatorio, con l'esclusione della caccia agli ungulati in forma selettiva.
- 7.5 Da domenica 18 settembre a lunedì 30 gennaio è vietato l'addestramento, l'allenamento o comunque l'uso del cane, nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana. Sono invece consentite le attività di allenamento ed addestramento fino a domenica 4 dicembre nelle giornate, negli orari e nelle zone consentite per l'esercizio venatorio vagante, qualora il conduttore annoti la giornata sul tesserino.
- 7.6 Nelle zone addestramento cani di cui all'art. 45 comma 1 lettera a) della L.R. n. 8/1994, è ammessa la caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento temporaneo previo assenso, comunicato alla Regione, del gestore della zona stessa, fatto salvo il rispetto delle disposizioni e delle normative generali vigenti in materia.

8. MISURE DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE AGRICOLO-FORESTALE

- 8.1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 della Legge n. 157/1992 e dall'art. 60 della Legge Regionale n. 8/1994, l'esercizio venatorio è vietato:
- nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali;
 - nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, piazzole di campeggio in effettivo esercizio nell'ambito dell'attività agrituristica. Tale limitazione non si applica con riguardo agli "immobili collabenti", ossia rispetto a qualsiasi fabbricato non agibile,

inidoneo alla funzione per cui era stato costruito e non utilizzabile in alcun modo, in quanto ridotto allo stato di rudere, come tale fatiscente, parzialmente demolito o con danni strutturali ingenti come il crollo della copertura, che appunto non ne permettono l'utilizzo. Purché non interessato da lavori attuali di ripristino;

- a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali;
 - nei giardini e parchi pubblici e privati;
 - nei terreni adibiti ad attività sportive e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla caccia, di cui all'art. 15 della Legge n. 157/1992, opportunamente tabellati.
- 8.2 L'esercizio venatorio è, altresì, vietato nelle aree comprese nel raggio di 150 metri da macchine agricole operatrici in attività.
- 8.3 È fatto divieto di sparo da distanza inferiore a 150 metri in direzione di impianti a pannelli solari fotovoltaici, di stabbi, stazzi e altri ricoveri, nonché dai recinti destinati al ricovero e alla alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta.
- 8.4 I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame al pascolo o gli animali in cattività non siano disturbati o danneggiati.
- 8.5 Le prescrizioni per i terreni in attualità di coltivazione, fatta salva la caccia di selezione agli ungulati, sono riportate nell'Allegato E al presente calendario. Gli ATC possono sottoscrivere Accordi Quadro con le Organizzazioni professionali agricole territorialmente rappresentative per integrare le prescrizioni di cui all'Allegato E, rispettandone i limiti, dandone in tal caso comunicazione al Settore Agricoltura, caccia e pesca del territorio di competenza entro il 30 giugno per le valutazioni preliminari al fine del successivo inoltrare alla Polizia provinciale.
- 8.6 In deroga alle limitazioni ed ai divieti di cui ai precedenti punti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5, nei terreni in attualità di coltivazione è ammesso l'accesso del conduttore titolato per operazioni autorizzate di ricerca di ungulati a qualsiasi titolo feriti; nell'ambito di dette operazioni il conduttore del caneda traccia deve avere cura di arrecare il minimo danno alle colture.

9. PRESCRIZIONI VALIDE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

9.1 Si rimanda alle prescrizioni previste dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 79 del 22 gennaio 2018 come modificata con successiva deliberazione n. 1147 del 16 luglio 2018 recante "Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta regionale n.79/2018 (allegati A, B e C)" riportate nel sito <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/retenatura2000/strumenti-di-gestione/misure-di-conservazione/le-misure-di-conservazione> che costituiscono parte integrante del calendario venatorio, individuando nel mese di gennaio le giornate fisse di caccia corrispondenti al giovedì e alla domenica, fatta eccezione per la caccia agli ungulati per la quale valgono le disposizioni disciplinate nel presente atto.

10. PRESCRIZIONI VALIDE NELLE ZONE UMIDE DI TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE ESCLUSE QUELLE RICOMPRESSE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

10.1 Ai sensi della Legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa" è fatto divieto di utilizzare fucili caricati con munizionamento con pallini di piombo, o contenenti piombo, per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali: laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri, nonché a distanza inferiore a 50 metri dalle rive più esterne degli stessi.

11. PRESCRIZIONI VALIDE NELLE AREE COSTIERE AI FINI DELLA TUTELA DELLE ATTIVITÀ E DELLE STRUTTURE TURISTICHE

- 11.1 Nei territori di Rimini e Forlì Cesena l'attività venatoria è sempre vietata nei territori a mare (ad est) della S.S. n. 16 "Adriatica".
- 11.2 Nel territorio di Ravenna l'attività venatoria è vietata in località Lido Adriano, nei territori a mare (ad est) di Viale Manzoni - Scolo Acque Alte - Canale idrovora - Canale Della Gabbia - Via Trieste, dal 1° al 18 settembre.

12. TESSERINO VENATORIO

- 12.1 Il tesserino venatorio regionale ha validità sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti in ciascuna regione.
- 12.2 Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili (X) all'interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni: giorno, mese, tipo di caccia prescelta (vagante, appostamento, selezione) e ATC in cui va a caccia nel giorno, indicandolo con il numero corrispondente a quello riportato sul proprio tesserino venatorio che precede l'ATC prescelto. Qualora intenda invece esercitare la caccia in Azienda Venatoria, ofuori regione, o in mobilità, deve contrassegnare l'apposito riquadro (AFV per azienda faunistico-venatoria, ATV per azienda agri-turistico-venatoria, FUORI REGIONE, MOBILITÀ).
- 12.3 In caso di abbattimento, il cacciatore, per ognuno dei capi abbattuti, deve apporre nel primo spazio utile a fianco della sigla della specie abbattuta un segno indelebile (X) all'interno dell'apposito spazio. In caso di deposito deve aggiungere un cerchio intorno al segno.
- 12.4 È obbligatorio annotare i singoli capi subito dopo l'abbattimento accertato.
- 12.5 I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in ATV non devono essere annotati sul tesserino.
- 12.6 Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie più comuni in Emilia-Romagna e pertanto, se si abbatte in un'altra regione una specie consentita e non riportata in legenda, deve essere utilizzata la sigla ASS (altre specie stanziali) oppure ASM (altre specie migratorie).
- 12.7 Qualora sia consentito il **prelievo di specie interessate dal regime di deroga**, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 9, comma 1, della Direttiva 2009/147/CE il cacciatore interessato dovrà rendicontare gli abbattimenti mediante il portale regionale "Gestione interventi di caccia e controllo" al link <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/come-fare-per/caccia-e-fauna/gestione-interventi-di-caccia-e-controllo>. La tempistica di compilazione e le modalità saranno definite nell'atto deliberativo di autorizzazione al prelievo.
- 12.8 La rendicontazione dei capi abbattuti mediante portale regionale "Gestione interventi di caccia e controllo" dovrà essere effettuata anche per la specie **tortora**.
- 12.9 In caso di mancata comunicazione, o anche d'incompletezza dei dati riportati in tale portale

rispetto ai dati segnati nel tesserino venatorio, sarà applicata la sanzione di cui all'art. 61, comma 2, della Legge Regionale n. 8/1994.

- 12.10 Il cacciatore che usufruisce della facoltà di cui all'art. 36 bis, comma 1, della Legge Regionale n. 8/1994, oltre alla compilazione prevista ai precedenti punti, deve altresì compilare prima dell'inizio di ciascuna giornata l'apposita scheda "Caccia in mobilità alla fauna migratoria", indicando mediante segni indelebili negli appositi spazi il giorno (G), il mese (M), l'ATC e il numero di autorizzazione relativo alla giornata.
- 12.11 In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino, il titolare, per ottenere un duplicato, deve rivolgersi all'Ente delegato al rilascio, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei Carabinieri.
- 12.12 Il tesserino va riconsegnato all'Ente che lo ha rilasciato al termine dell'esercizio dell'attività venatoria annuale e comunque non oltre il 31 marzo. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e contraffatto, l'interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria, a meno che non venga prodotta la denuncia di cui al precedente punto 12.10.
- 12.13 Il tesserino è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino di caccia è perseguibile ai sensi di legge.
- 12.14 I cacciatori provenienti da altre Regioni devono effettuare l'annotazione del tipo di caccia (V = vagante; A = appostamento) anche se il loro tesserino non prevede l'apposito spazio.
- 12.15 Al fine di consentire la caccia di selezione alla specie cinghiale i capi abbattuti nel periodo 16 aprile-30 maggio 2022 e 31 marzo-31 maggio 2023 vengono annotati su un apposito tesserino integrativo approvato con il calendario venatorio.

13. DISPOSIZIONI FINALI

- 13.1 I cani devono essere obbligatoriamente registrati e identificati individualmente all'anagrafe canina, ai sensi delle norme vigenti. È vietato l'utilizzo di radiocollari o collari elettronici muniti di punzoni attivi, nonché qualsiasi strumento comunque denominato, idoneo ad inviare impulsi elettrici atti a creare maltrattamento al cane. È consentito l'utilizzo di localizzatore GPS.
- 13.2 Per l'esercizio venatorio con l'uso del falco valgono le disposizioni previste per l'attività venatoria relative al prelievo di fauna stanziale e migratoria.

- 13.3 La detenzione e l'uso dei richiami vivi sono regolati all'art. 55 della Legge Regionale n. 8/1994; è ammesso l'uso in comodato di richiami vivi. In tal caso il cacciatore deve possedere copia del documento di detenzione.
- 13.4 È vietato l'impiego di strumenti di comunicazione radio o telefonica ai fini dell'azione di caccia, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 22 del Regolamento Regionale n. 1/2008 e nei casi in cui risulti di primaria importanza tutelare la sicurezza e la salute personale.
- 13.5 Fatto salvo quanto previsto dall'allegato tecnico del Regolamento Regionale n. 1/2008, chiunque eserciti la caccia in forma vagante, escluso quindi l'esercizio da appostamento fisso e temporaneo e da altana, è tenuto ad indossare almeno un capo di abbigliamento (giacca e/o gilet e/o copricapo) di colore arancione o giallo, in modo da determinare un evidente contrasto con l'ambiente circostante. Gli eventuali inserti o fasce devono comunque essere percepibili a 360 gradi. Non sono ammesse fasce alle braccia in quanto scarsamente visibili quindi non idonee alla funzione.
- 13.6 È vietato a chiunque l'abbattimento di ungulati muniti di marche auricolari (navette) e/o radiocollari, anche se corrispondenti per sesso e classe di età al capo assegnato, salvo specifiche autorizzazioni.
- 13.7 Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

ALLEGATO A: PERIODI DI CACCIA 2022/2023													
SPECIE	PERIODI DI CACCIA												
	Settembre			Ottobre			Novembre			Dicembre		Gennaio	
Starna (*)			18						30				
Pernice rossa (*)			18						30				
Fagiano			18						4				IN AFV 30
Volpe			18										30
Lepre comune			18						4	IN AFV 31			
Silvilago (Minilepre)			18						4	IN AFV 31			
Coniglio selvatico			18						4				
Cinghiale (**)				1									30
Cornacchia grigia	1				31			19					30
Gazza	1				31			19					30
Ghiandaia	1				31			19					30
Germano reale			18										30
Canapiglia			18										30
Fischione			18										30
Codone			18										30
Mestolone			18										30
Alzavola			18										30
Marzaiola			18										30
Folaga			18										30
Gallinella d'acqua			18										30
Porciglione			18										30
Beccaccino			18										30
Frullino			18										30
Quaglia			18						30				
Beccaccia				1								18	
Tortora (solo da appostamento)	1	15											
Colombaccio	1											14	
Allodola				1						31			
Merlo	1									12			
Cesena			18										30
Tordo bottaccio			18										30
Tordo sassello			18										30

(*) Solo in presenza di piani di gestione quinquennali e piani di prelievo annuali di ATC o AFV autorizzati dagli STACP nel rispetto del PFVR.
(**) caccia in forma collettiva per un arco temporale massimo di tre mesi

ALLEGATO B: TEMPI DI PRELIEVO PER GLI UNGULATI IN SELEZIONE 2022/2023 (fermo restando il divieto di caccia il martedì e il venerdì)			
CACCIA DI SELEZIONE			
SPECIE	TEMPI DI PRELIEVO IN SELEZIONE	SESSO	CLASSE SOCIALE
CAPRIOLO	1° giugno – 14 luglio 15 agosto – 29 settembre	M	I, II
	1° gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
CAPRIOLO in aree a gestione non conservativa (C 1)	1° giugno – 14 luglio 15 agosto – 29 settembre	M	I, II
	1° gennaio – 30 marzo	M e F	tutte le classi
DAINO	1° settembre – 29 settembre	M	I
	2° novembre – 15 marzo	M	I, II e III
	1° gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
DAINO in aree a gestione non conservativa (C 1)	1° settembre – 29 settembre	M	I
	2° novembre – 15 marzo	M	I, II e III
	1° gennaio – 30 marzo	M e F	tutte le classi
CERVO	5 ottobre - 15 febbraio	M	III
	5 ottobre – 15 marzo	M	I e II
	1° gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
CERVO in aree a gestione non conservativa (C 1)	5 ottobre - 15 febbraio	M	III
	5 ottobre – 15 marzo	M	I e II
	1° gennaio – 30 marzo	M e F	tutte le classi
MUFLONE	2° novembre – 30 gennaio	M e F	tutte le classi
CINGHIALE	16 aprile – 29 settembre	M e F	tutte le classi, tranne le F adulte accompagnate in aree a gestione conservativa
	1° ottobre – 31 maggio	M e F	tutte le classi (*)

(*) Se le F adulte risultano accompagnate da giovani andrebbe data priorità all'abbattimento di questi ultimi, come evidenziato da ISPRA

ALLEGATO C: CARNIERI GIORNALIERI E STAGIONALI

SPECIE	CARNIERE GIORNALIERO		CARNIERE STAGIONALE
Pernice rossa	1	Non più di 2 capi complessivamente	5
Starna	1		5
Fagiano	2		
Lepre comune	1		10
Coniglio selvatico	2		
Silvilago (Minilepre)	5		
Canapiglia	10	Non più di 10 capi complessivamente	Non più di 25 capi
Fischione	10		
Codone	5		
Mestolone	10		
Alzavola	10		
Marzaiola	10		
Gallinella d'acqua	10		
Porciglione	10	Non più di 10 capi complessivamente	
Beccaccino	10		
Frullino	10		
Volpe	25		
Cinghiale	25	complessivamente	
Cornacchia grigia	25		
Gazza	25		
Ghiandaia	25		
Germano reale	25		
Folaga	10		
Quaglia	5		25
Tortora	5		15
Beccaccia	3		15
Colombaccio	15		
Allodola	10		50
Merlo	5 (dal 1/9 al 15/9)		
	25 (dal 18/9 al 12/12)		
Cesena	25		
Tordo bottaccio	25		
Tordo sassello	25		

(*) Solo in presenza di piani di gestione quinquennali e piani di prelievo annuali di ATC o AFV autorizzati dagli STACP nel rispetto del PFVR.

ALLEGATO D: ORARI DI CACCIA 2022-2023

SISTEMA ORARIO	PERIODO	STANZIALE		MIGRATORIA		SELEZIONE	
		INIZIO	FINE	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
ORA LEGALE	15 – 30 aprile 2022					05:20	21:10
	1 – 15 maggio 2022					04:55	21:25
	16 – 31 maggio 2022					04:40	21:45
	1 – 15 giugno 2022					04:30	21:55
	16 – 30 giugno 2022					04:30	22:00
	1 – 15 luglio 2022					04:40	22:00
	16 – 31 luglio 2022					04:50	21:50
	1 – 15 agosto 2022					05:10	21:30
	16 – 31 agosto 2022					05:25	21:05
	1 – 17 settembre 2022			05:45	13:00	05:45	20:35
	18 settembre - 2 ottobre 2022	07:05	13:00	06:05 A 07:05 V	19:05 A 13:00 V	06:05	20:05
	3 – 15 ottobre 2022	07:20	18:40	06:20	18:40	06:20	19:40
	16 – 31 ottobre 2022	07:40	18:15	06:40	18:15	06:40	19:15
ORA SOLARE	31 ottobre – 15 novembre 2022	07:00	16:55	06:00	16:55	06:00	17:55
	16 – 30 novembre 2022	07:20	16:40	06:20	16:40	06:20	17:40
	1 – 15 dicembre 2022	07:35	16:35	06:35	16:35	06:35	17:35
	16 – 31 dicembre 2022	07:50	16:40	06:50	16:40	06:50	17:40
	1 – 15 gennaio 2023	07:50	16:50	06:50	16:50	06:50	17:50
	16 – 31 gennaio 2023	07:40	17:15	06:40	17:15	06:40	18:15
	1 – 15 febbraio 2023					06:25	18:35
	16 – 28 febbraio 2023					06:05	18:55
	1 – 15 marzo 2023					05:40	19:10
ORA LEGALE	16 - 26 marzo 2023					05:20	19:30
	27 – 31 marzo 2023					06:00	20:35
	1 – 15 aprile 2023					05:40	20:50
	16 - 30 aprile 2023					05:20	21:10
	1 - 15 maggio 2023					00:55	21:30
	16 – 31 maggio 2023					00:40	21:45

N.B.: Gli orari sono arrotondati ai 5 minuti

ALLEGATO E: PRESCRIZIONI PER TERRENI IN ATTUALITA' DI COLTIVAZIONE

COLTURE	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ VENATORIA	ACCESSO DEL CANE	TRANSITO DEL CACCIATORE
FLOREALI E ORTICOLE A CIELO APERTO O IN SERRA	Orticole in genere, fiori e piante che costituiscono fonte di reddito	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario / conduttore	NO	È ammesso l'attraversamento con fucile scarico lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti
ASPARAGO	Orticola	NO vagante. È consentita la caccia vagante solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione dall'apertura generale alla prima domenica di dicembre	SI'	//
VIVAI A CIELO APERTO O IN SERRA	Messa a dimora di piante di ogni tipo (erbe, arbusti, alberi) attigue le une alle altre sino alla loro completa rimozione	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore	NO	È ammesso l'attraversamento con fucile scarico in busta lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti
VIGNETI E ULIVETI CON IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne, muniti di impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti e dopo la raccolta	NO. Fanno eccezione gli appostamenti fissi già autorizzati	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto dopo il raccolto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
VIGNETI E ULIVETI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE CON FRUTTI PENDENTI	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne o ulivi, senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore	Consentito per il recupero del capo abbattuto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
VIGNETI E ULIVETI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE DOPO LA RACCOLTA	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne o ulivi, senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine	SI' con divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	SI' con divieto assoluto di sparo in direzione delle piante
FRUTTETI SPECIALIZZATI CON IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica muniti di impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti e dopo la raccolta	NO. Fanno eccezione gli appostamenti fissi già autorizzati	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto dopo il raccolto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
FRUTTETI SPECIALIZZATI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE CON FRUTTI PENDENTI	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore	Consentito per il recupero del capo abbattuto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
FRUTTETI SPECIALIZZATI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE DOPO LA RACCOLTA	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine dopo la raccolta	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore.	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Il cacciatore può accedere per il recupero della fauna abbattuta solo col fucile scarico. È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante

CASTAGNETI DA FRUTTO	Castagneto per la produzione di marroni e castagne e coltivate faldato e rastrellato	Dal 1° al 30 ottobre NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Dal 1° al 30 ottobre, è consentito il solo transito con fucile in custodia. È possibile inoltre accedere per la raccolta del capo
RIMBOSCHIMENTI	Sono considerati tali i pioppeti e ogni altra forma di messa a dimora di alberi a medio ed alto fusto, per i primi tre anni di impianto	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore. Divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Accesso solo per la raccolta del capo abbattuto all'esterno. È ammesso l'attraversamento lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti con divieto assoluto di sparo.
PRATI ARTIFICIALI IRRIGUI	Terreni seminati artificialmente con erbe la cui irrigazione è derivata da opere all'uopo realizzate fino al taglio (o fino al 30/9)	Consentita con qualsiasi altezza	È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto	Consentito
COLTURE ERBACEE INTENSIVE	Erba medica ed altre foraggere	Consentita con qualsiasi altezza	È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto	Consentito
COLTURE CEREALICOLE E OLEAGINOSE	Grano, orzo, segale, girasole, colza, ravizzone, mais, sorgo, saggina, soia dalla semina al raccolto	NO, vagante ad eccezione delle capezzagne o stradoni e delle scoline. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore	È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto. NO per la soia	È possibile accedere per la raccolta del capo abbattuto, con fucile scarico. Consentito il transito con fucile carico dalla semina alla comparsa della prima foglia, esclusivamente su terreno asciutto.
COLTURE DA SEME	Terreni coltivati a colture cerealicole, altre erbacee o ortive per produrre sementi	NO, vagante ad eccezione delle capezzagne o stradoni e delle scoline. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore	NO	È possibile accedere per la raccolta del capo abbattuto, con fucile scarico
TARTUFAIE COLTIVATE	Tartufo coltivate ai sensi della Legge Regionale n. 24/1991	NO, vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore. Divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	NO	È ammesso l'attraversamento, con fucile scarico
IMPIANTI DA BIOMASSA	Messa a dimora di piante di ogni tipo (erbe, arbusti, alberi) attigue le une alle altre sino alla loro completa rimozione	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore. Divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo	È consentito con il fucile scarico per il recupero del capo abbattuto all'esterno
CANAPA	Dalla semina al raccolto	NO	È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto	È consentito solo dopo l'asportazione completa del prodotto dal campo
ALLEVAMENTI ITTICI	Terreni destinati all'allevamento ittico intensivo quando non siano tabellati a divieto di caccia	SI	SI	SI

N.B. Gli ATC possono sottoscrivere Accordi Quadro con le Organizzazioni agricole provinciali territorialmente rappresentative per integrare le prescrizioni di cui al presente allegato, rispettandone i limiti, dandone in tal caso comunicazione al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di competenza per le valutazioni preliminari ai fini del successivo inoltro alla Polizia provinciale.

ALLEGATO F: LINEA PEDEMONTANA

Piacenza

Confine di Regione Emilia – Romagna con Regione Lombardia, in comune di Ziano P.no, strada comunale n. 12 Loc. Bruciate, fino alla Loc. Moretta, in comune di Borgonovo V. Tidone, strada provinciale n. 27 fino a Borgonovo e da qui strada provinciale n. 412 e poi strada provinciale n. 33 tra il Ponte sul Tidone ed Agazzano, strada provinciale n. 7 tra Agazzano e Gazzola, strada comunale n. 5 tra Gazzola e Rivalta, strada provinciale n. 55 tra Rivergaro e Ponte dell'Olio, strada comunale n. 5 tra S. Giorgio e Montanaro, le Comunali n. 2 e n. 5 di Carpaneto tra Cerreto e Chero, la strada provinciale n. 6 tra Ciriano e Castell'Arquato, strada provinciale n. 31 tra Castell'Arquato ed Alseno, strada statale n. 9 da Alseno fino al confine con la Provincia di Parma.

Parma

Confine di Provincia Reggio Emilia/Parma dal Ponte sull'Enza fra San Polo e Traversetolo per Vignale, Traversetolo, Bannone, Pannocchia, Pilastro, Felino, Sala Baganza, strada per il Ferlaro, Collecchio, La Maraffa, stabilimento ex Foglia e Rizzi, a salto il fiume Taro, stabilimento Ceci, autocamionale della Cisa, Medesano, S.P. Medesano/Noceto, intersezione della S.P. Medesano/Noceto con la S.P. Gatto Gambarone/La Gatta indi Borghetto, S. Margherita, Fidenza, Via Emilia, confine di Provincia Parma/Piacenza.

Reggio Emilia

Dal Ponte sul torrente Enza, a San Polo d'Enza, al Ponte sul fiume Secchia, in località Veggia di Casalgrande, attraverso la S.P. n. 23, la S.P. n. 21, la S.P. n. 37 e la variante alla S.P. n. 467, nei comuni di San Polo d'Enza, Quattro Castella, Albinea, Scandiano e Casalgrande.

Modena

Dal confine del territorio provinciale di Reggio Emilia sulla SP n. 467 strada pedemontana, continuando per via Montanara, SP n. 569 /via Statale e Strada nuova Pedemontana fino al confine con il territorio provinciale di Bologna.

Bologna

Direttrice via Bazzanese (SP n. 569R) – Via Emilia (SS n. 9).

Forlì Cesena

SS n. 9 via Emilia.

Ravenna

SS n. 9 via Emilia.

Rimini:

SS. n. 9 via Emilia e Autostrada A14 a partire dall'intersezione di questa con la S.S. n. 9 via Emilia.

ALLEGATO G: CORSI D'ACQUA 2022-2023

BOLOGNA

Samoggia, Lavino, Reno, Idice, Quaderna, Canale Navile, Diversivo Navile, Acque Alte (detto Zena o Canale della Botte), Collettore Acque Basse (Lorgana), Allacciante Quarto Circondario, Calcarata, Tombe, Scolo Generale, Sesto Alto e Basso, Fiumicello (da Ponte Cavalle di Mezzolara fino all'imbocco coll'Allacciante), Dosolo, Collettore Acque Alte, Collettore Acque Basse in sinistra e Collettore Acque Basse in destra dalla località Amola (Via Romita) al suo termine nella "Borga", Canale Emissario acque basse, Colatore Rangona,

Collettore Zena, Torrente Ghironda in Comune di Anzola dell'Emilia a nord della Via Emilia, Savena, Idice, Quaderna, Sillaro, Santerno, Setta, Garda Alta (dal Palone fino a S. Tommaso), Garda Bassa (dal Palone fino a Via Pioppa Storta), Scolo Menata (dal Palone fino a Via del Signore), Sesto Alto e Basso.

FERRARA

Fiume Po, Fiume Reno, Fiume Panaro, Canale Napoleonico, Canale di Cento, Canale Bondiolo

– Allacciante di Felonica, Canale Rusco – Canale di Bagnoli - Fossa Reggiana, Canale Bianco, Canale di Burana, Canale Po di Volano e risvolte, Fosse Unite Sabbiosola – Benvignante, Canale Bella, Fossa Morgosa, Scolo Circondariale, Canale Seminiato, Canale Campo Cieco, Canale Derivazione (nel tratto che va dal Fiume Panaro al Canale di Cento), Canale Maestro, Canale Leone, Canale Angelino (imbocco superiore mt. 10), Canale Cavamento Palata, Canale Fossalta Inferiore, Canale di Bando, Canale diversivo sx e dx Bondiolo, Canale Cavo dx e sx Bondiolo, Canale Fossa Lata, Canale Dogaro Uguzzone, Canale Lorgana, Canale Bentivoglio, Canale Malea, Canale Collettore Testa (tratto da Canalette Riunite a Idrovora di Bando Località Fiorana – Argenta), Scolo Bindella (tratto da Via Parata a via Tamerischi – Argenta), Canale Fascinata, Canale Fossalta, Canale Quarantoli, Diversivo di Portomaggiore, Collettore Acque Alte, Collettore Acque Basse, Collettore in sinistra Idice Acque Alte (Canale Zena o Canale della Botte), Collettore Trebba, Scolo Principale – Scolo Principale Superiore, Scolo Vallicelle (Tratto da S. Bartolomeo in Bosco a Marrara), Condotto Generale Fossa Masi – Fossa Gattola – Convogliatore, Fossa Lavezzola, Fossa Sabbiosola, Fossa Benvignante, Fossa Molino, Scolo Scorsuro, Scolo Scorsurolo, Fossa Gambulaga e Canalino di Denore, Collettore Bosco, Collettore Poazzo, Canale Guagnino, Canale Torba, Canale Circondariale Mezzano N.O. e S.E. ad eccezione dell'argine verso il Mezzano e dell'intero specchio d'acqua esclusa la sommità dell'argine esterno, Scolo Nogarotto (tratto compreso tra Via Diamantina e Via Saccona località Porporana), Scolo Roncagallo (tratto compreso tra Via Malanca località Ravalle e ponte di Via Saccona località Porporana), Scolo Cavalletta (tratto compreso tra Chiavica Carbonara e ponte di Via Piletta località Rovere), Scolo Poazzo Nuovo (tratto compreso tra ponte di Ospitale e località San Biagio), Scolo Leoncello (tratto compreso tra Canale Nicolino e Via Ranuzzi località Casaglia), Scolo Leoncino (tratto compreso tra AR Fiorile e AR Vallelunga località Casaglia).

FORLI-CESENA

Bevano (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Montone (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Ronco-Bidente (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Savio (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Rubicone (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine dell'oasi costiera), Uso (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) alla confluenza col torrente Rio Salto), Rigossa (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) alla confluenza col fiume Rubicone) Pisciatello (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) alla confluenza col fiume Rubicone) Rio Salto (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) per il tratto non in comune con la Provincia di Rimini) Matrice (dall'origine per il tratto non

in comune con la Provincia di Rimini).

MODENA

Fossa Scaletta, Canale Gavello, Canale delle Chiaviche, Fossa Reggiana, Canale Diversivo Cavezzo, Scolo Gherardo, Canale della Fantozza, Condotto Bruciate, Cavo Lametta, Cavo Busatello, Canale Quarantoli - Collettore Burana, Fiume Secchia, Cavo Rio, Cavo Tresinaro - Fossa Raso, Collettore Acque Basse Modenesi, Collettore Acque Basse Reggiane, Fossa Nuova - Diversivo Cavata, Cavo Arginetto - Diversivo Gherardo, Canale Carpi, Cavo Pavussolo, Canale di S.Croce, Canale Minutara, Dugale Rame, Dugale Dei Ronchi, Dugale Ramedillo, Dugale Vecchio, Dugale Nuovo, Fiume Panaro, Canale Naviglio, Cavo / Canale Fosaglia, Cavo Vallicella, Cavo Canalino, Dugale Delfini, Dugale Smirra di Confine di Destra, Dugale Cerese, Dugale Dell'Oca, Dugale Delle Vallette, Canale Sabbioncello, Dugale Smirra di S. Possidonio, Cavo Dogaro, Rio Pulce - Torrente Fossa - Fossa di Spezzano, Torrente Nizzola, Canale Diversivo di Burana, Canale Consorziale Palata Reno, Cavo Consorziale Fiumicello, Canale Fossa S.Pietro, Cavo Vallicelletta, Cavo Fossadone, Canale di Gronda, Fossetta Vecchia, Fosso Nespole, Dugale di Corrente, Scolo Fiumazzo, Canale/Scolo di Riolo, Cavo/Canale Lama, Canale Freto, Canale Calvetro, Cavo Dogaro Uguzzone, Dugale Bruino, Fossetta Forcole, Cavo Bisatello, Dugale di Confine in Sinistra, Dugale Cucco, Dugale Acquaviva, Fossa Nasina – Dugale, Vecchio Nasina, Canale, San Giovanni, Scolo Finaletto – Canale Finelli, Canale Di Manzolino, Cavo Gualenga, Cavo Fabiana, Cavo Triangolo, Canale Dei Montanari - di Frato, Canale Marzaglia, Fossa /Colatore Rangona, Scolo Romita, Canale Torbido, Fossetta Vaccara, Collettore Dogaro, Canale Bagnoli, Cavo Canalazzo, Dogaro Ristoratore, Fossa Rabbiosa, Cavo S. Antonio, Cavo di Sotto, Cavo di Sopra, Cavo Cornacchione, Diramatore Imperiale (Canale di Gavello), Fossa Presa, Dugale Bagiuolo, Fosso Pitoccheria, Dugale Secondo, Dugale Terzo, Dugale Nuovo, Scolo Muzza, Abbandonata, Canale Diversivo di Gaggio Panzano Recovato, Scolo Sonato, Cavo Soratore, Torrente Tiepido, Torrente Guerro, Torrente Taglio e Torrente Samoggia.

PARMA

Canale Galasso, Canale Lorno, Canale Naviglio, Canale Terrieri, Fontana, Ongina, Po, Stirone, Taro, Torrente Enza, Torrente Parma, Fossaccia Scannabecco, Canale Ramazzone, Rovacchia, Recchio.

PIACENZA

Po, T. Bardoneggia, Rio Carogna, Rio Boriacco, Rio Corniola, T. Tidone, T. Luretta, T. Loggia, Rio Calendasco, Rio Comune, Rianza di Podenzano, T. Nure, Scolo Scovalasino, T. Riglio, T. Chiavenna, T. Arda, Cavo Fontana, Canale Rodella, Fiume Po, Torrente Chero, Torrente Ongina, Rio Gandore, Rio Lurone (tra il torrente Luretta e il torrente Loggia)

RAVENNA

Acquara, Bevanella, Bevano, Canale Destra Reno, Canale di allacciamento, Canale Gambellara (da via Biscie a via Merlo), Canale Vela (Canalina), Canale Zaniolo, Fiumi Uniti, Fossatone Vecchio, Fosso Ghiaia, Fosso Vecchio, Lamone, Marzeno, Montone, Reno, Ronco, Sanguinario, Santerno, Savio, Scolo Arginello, Scolo Diversivo in valle, Scolo Lama, Scolo Tratturo, Scolo Via Cupa, Scolo Via Cerba, Scolo Via Cupa, Senio, Sillaro, Sintria, Collettore principale.

REGGIO EMILIA

Allacciante Cartoccio, Canalazzo Tassone, Canale Redifossi, Cavo Bondeno, Cavo Cava, Cavo Bondione Cavo Morani, Cavo Naviglio, Cavo Parmigiana-Moglia (Fiuma), Cavo Tresinaro, Collettore Acque Basse Modenesi, Collettore Acque Basse Reggiane, Torrente Crostolo, Fossa Raso, Fiume Po, Fiume Secchia Torrente Rodano, Torrente Enza, Torrente Lodola, Torrente Modolena, Torrente Quaresimo, Collettore Principale

(Comune di Reggiolo).

RIMINI

Conca, Marano, Marecchia, Tavollo, Uso, Rio Melo, Ventena (di Montefiore).

ALLEGATO H: INTEGRAZIONI DEGLI ATC - LR 8/94 art.33 comma 11

ATC FE3 e FE4

Nel periodo 1/10 - 31/12 nell'area tra la Strada Romea e il mare l'esercizio venatorio è consentito nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica. La caccia al colombaccio è consentita solo da appostamento.

ATC MO1

La caccia alla femmina di fagiano si svolge nel periodo ricompreso tra domenica 18 settembre e domenica 14 novembre 2022.

ATC MO3

La caccia alla femmina di fagiano si svolge nel periodo ricompreso tra domenica 18 settembre e domenica 30 ottobre 2022.

ATC RE1 e RE2

In caso di piene del fiume Po con livello superiore a metri 4,30 rispetto allo zero idrografico della stazione AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po) di Boretto (RE), con conseguente allagamento dei terreni golenali, la caccia in forma vagante è VIETATA. Al superamento del livello di metri 4,30 saranno collocate in loco a cura dell'ATC tabelle indicanti il divieto di caccia. Le tabelle verranno rimosse quando il livello del fiume Po sarà inferiore a metri 4,30 e i terreni precedentemente allagati saranno per la maggior parte scoperti per consentire la ripresa della caccia in forma vagante.

ATC RN2

La caccia alla femmina di fagiano si svolge nel periodo ricompreso tra domenica 18 settembre e domenica 6 novembre 2022.

“Tesserino Integrativo per la segnatura del prelievo del cinghiale in selezione nel periodo 16 aprile/30 maggio 2022 e 31 marzo/15 aprile 2023 - Stagione venatoria 2022/2023”

NOME _____ COGNOME _____

CF _____

SELEZIONE	<input type="checkbox"/>									MESE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GIORNO		1	2	3	4	5	6	7	8		4	5
		9	10	11	1	1	1	1	16			
					2	3	4	5				
		17	18	19	2	2	2	2	24			
					0	1	2	3				

ATC

AFV CINGHIALE

SELEZIONE	<input type="checkbox"/>									MESE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GIORNO		1	2	3	4	5	6	7	8		4	5
		9	10	11	1	1	1	1	16			
					2	3	4	5				
		17	18	19	2	2	2	2	24			
					0	1	2	3				

ATC

AFV CINGHIALE

SELEZIONE	<input type="checkbox"/>									MESE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GIORNO		1	2	3	4	5	6	7	8		4	5
		9	10	11	1	1	1	1	16			
					2	3	4	5				
		17	18	19	2	2	2	2	24			
					0	1	2	3				

ATC

AFV CINGHIALE

SELEZIONE	<input type="checkbox"/>									MESE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GIORNO		1	2	3	4	5	6	7	8		4	5
		9	10	11	1	1	1	1	16			
					2	3	4	5				
		17	18	19	2	2	2	2	24			
					0	1	2	3				

ATC

AFV CINGHIALE

Modalità utilizzo del “tesserino integrativo per la caccia di selezione al cinghiale”

È necessario utilizzare il tesserino integrativo nei periodi:

- 16 aprile/30 maggio 2022

- 31 marzo/15 aprile 2023

Al di fuori dei periodi indicati il cacciatore dovrà utilizzare per la segnatura dei capi abbattuti esclusivamente il tesserino rilasciato dal Comune di residenza per la stagione venatoria 2022/2023.

Il cacciatore dovrà marcare la sigla dell'ATC (es: BO2), e nel modo consueto la giornata e il mese nonché gli eventuali cinghiali abbattuti

In ogni foglio vi è spazio per quattro giornate di caccia, potrà essere utilizzato il numero di fogli necessario facendone fotocopie

Su ciascun foglio vanno riportati Nome e Cognome del cacciatore e Codice Fiscale in stampatello in caratteri chiaramente leggibili.

Il “tesserino integrativo” andrà consegnato all'ATC di appartenenza per la dovuta rendicontazione alle strutture regionali.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Vittorio Elio Manduca, Responsabile di SETTORE ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E SVILUPPO DELLA PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/561

IN FEDE

Vittorio Elio Manduca

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/561

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 566 del 13/04/2022

Seduta Num. 18

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi